

- Da trasmettere a
 Da trasmettere a
 Da trasmettere a

Deliberazione **Nr. 41**
in data 29-12-2021



COMUNE DI CORREZZOLA
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO:																											
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE																											
<p>Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE FECCHIO Mauro</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE Pier Paolo Cartisano</p>	<p>L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sede Comunale e Videoconferenza, è riunito il Consiglio Comunale</p> <p>Eseguito l'appello risultano:</p> <table border="1"> <tr><td>FECCHIO Mauro</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>FINESSO MIRCO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>PADOVAN Claudio</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>MARCATO Sonia</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>PASQUALI Diego</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>SABBADIN Mario</td><td>Assente</td></tr> <tr><td>FUSETTI Rossella</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>AGOSTINI Doroteo</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>BERTAGGIA ANNALISA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>SPINELLO MICHELA</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Cecchetto Stefano</td><td>Assente</td></tr> <tr><td>MINOZZI GIULIO</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>POZZATO NADIA</td><td>Assente</td></tr> </table>	FECCHIO Mauro	Presente	FINESSO MIRCO	Presente	PADOVAN Claudio	Presente	MARCATO Sonia	Presente	PASQUALI Diego	Presente	SABBADIN Mario	Assente	FUSETTI Rossella	Presente	AGOSTINI Doroteo	Presente	BERTAGGIA ANNALISA	Presente	SPINELLO MICHELA	Presente	Cecchetto Stefano	Assente	MINOZZI GIULIO	Presente	POZZATO NADIA	Assente
FECCHIO Mauro	Presente																										
FINESSO MIRCO	Presente																										
PADOVAN Claudio	Presente																										
MARCATO Sonia	Presente																										
PASQUALI Diego	Presente																										
SABBADIN Mario	Assente																										
FUSETTI Rossella	Presente																										
AGOSTINI Doroteo	Presente																										
BERTAGGIA ANNALISA	Presente																										
SPINELLO MICHELA	Presente																										
Cecchetto Stefano	Assente																										
MINOZZI GIULIO	Presente																										
POZZATO NADIA	Assente																										
<p>Registro pubblicazione N. 38 Albo Pretorio on line</p>																											
<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line il giorno 21-01-2022</p> <p>ove rimarrà esposto per 15 gg. Consecutivi.</p> <p>Li, 21-01-2022</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE Pier Paolo Cartisano</p>	<p>Partecipa alla seduta in videoconferenza il Sig. Cartisano Pier Paolo Segretario del Comune.</p> <p>Il Sig. FECCHIO Mauro nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri</p> <p>FINESSO MIRCO AGOSTINI Doroteo SPINELLO MICHELA</p> <p>invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopracitato</p>																										
<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267.</p> <p>Li, 01-02-2022</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE Pier Paolo Cartisano</p>																											

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO che:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:
- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

PREMESSO che:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite; infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

RICORDATO che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

TENUTO CONTO che:

-l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 29/09/2017 con deliberazione C.C. nr. 17, per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del

2017 costituiva un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica, del 2018, è stato approvato in data 28/12/2018 con deliberazione n. 33 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune di Correzzola possiede la seguente partecipazione societaria diretta:

Hera S.p.A. società quotata (codice Ateco E.36), partecipazione diretta, corrispondente allo 0,003341% al 31.12.20 del capitale sociale. Hera S.p.A. è capogruppo, possiede il 100% del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del bacino Bacchiglione di cui fa parte il Comune di Correzzola;

DATO ATTO che non sussistono partecipazioni societarie indirette, secondo la definizione fornita dall'art. 2, lett. g), del predetto D.Lgs. 175/2016 (partecipazione in una società detenuta per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica), in quanto il Comune di Correzzola non partecipa a società o altri organismi soggetti a controllo diretto;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante di seguito che costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" e che di seguito si riassume:

→ mantenimento della partecipazione per la società quotata Hera Spa ai sensi dell'art. 26 (Altre disposizioni transitorie) c. 3 D.Lgs. 175/2016 "3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" ribadendo che la partecipazione posseduta è di valore irrilevante;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

ACQUISITI ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

CON voti favorevoli nr. , contrari nr. astenuti nr. espressi dai nr. consiglieri presenti e votanti, controllati dagli scrutatori,

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE la ricognizione periodica della seguente partecipazione posseduta dal Comune alla data del 31/12/2020, stabilendo il mantenimento della partecipazione posseduta della Società Quotata Hera Spa la cui percentuale ammonta allo 0,00334% del capitale sociale HERA spa, evidenziando che ai sensi dell'art. 26 (Altre disposizioni transitorie) c. 3 D.Lgs. 175/2016 "3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" e comunque ribadendo che la partecipazione posseduta è di valore irrilevante;
- 2- DI DARE ATTO questo Comune detiene altre partecipazioni in Società Consortili che non rivestendo forma societaria non sono oggetto di razionalizzazione
- 3- DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSPP,

con ulteriore votazione in forma palese, con ____ voti favorevoli, _____ voto contrario e _____ consigliere astenuto:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Parere di Regolarità tecnica

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, per quanto di competenza parere Favorevole

Correzzola, 22-12-2021

Il Responsabile del servizio
Favarato Anna

Parere di Regolarità contabile

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, per quanto di competenza parere Favorevole

Correzzola, 22-12-2021

Il Responsabile del servizio
Favarato Anna